

(riporto tra virgolette dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27 dicembre 2013)

"Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo con nota del 9 aprile 2013 Prot. n. 9298 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

Il Consiglio rimettente evidenzia l'apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell'art. 17, comma 4 e dell'art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall'art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l'iscrizione del praticante, l'art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.

Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull'osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all'impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine.

Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall'art. 48 della medesima legge.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 70

Quesito n. 258, COA di Palermo

Contenuti correlati:

1. [Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro ha richiesto, con nota 24 aprile 2012](#)

Prot. n. 423/2012, parere in merito all'iscrizione nel Registro Praticanti di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

2. L'Ordine di Sciacca chiede se sia consentita l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio di un soggetto il quale presti servizio quale dipendente presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Palermo con la qualifica di P.G. e dichiari che espleterà pratica legale soltanto in materia civile e/o amministrativa.

3. La condotta specchiatissima ed illibata è requisito anche per l'iscrizione nel registro dei praticanti procuratori (pure se richiesta senza autorizzazione al patrocinio) "

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "[concorrenzaeavvocatura](#)" su facebook (contano già centinaia di adesioni).



Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

